



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0093/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0108/CSA/2023-2024

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0108/CSA/2023-2024 proposto dal signor Andrea Invernizzi in data 29.11.2023,

per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 53 del 21.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.12.2023, il Dott. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Andrea Scalco per il reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Andrea Invernizzi ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica, per 4 giornate effettive di gara, inflittagli in relazione alla gara di Campionato di Serie D girone A, AVC Vogherese 1919- Alcione Milano SSD (Com. Uff. n. 53 del 21.11.2023).

Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: *"Per avere rivolto al Direttore di gara gesto irridente ed espressione irriuardosa"*.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 dicembre, è stato esaminato il reclamo del calciatore ed è stato ascoltato l'avv. Andrea Scalco, il quale ha illustrato brevemente i motivi del reclamo, con un richiamo a precedenti giurisprudenziali e soffermandosi, in particolare, sulla mancanza di intento lesivo/denigratorio nei confronti dell'arbitro nella espressione usata dal calciatore, trattandosi, a suo dire, di espressione di mera critica nei confronti dell'operato dell'arbitro.

L'avv. Scalco concludeva chiedendo l'accoglimento del reclamo con una riduzione della squalifica a 3 giornate, equivalente al pre-sofferto.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

L'arbitro della gara ha riportato il fatto che ha dato origine alla sanzione disciplinare come segue: *"Dopo un fallo fischiato contro si rivolgeva al sottoscritto applaudendo con le mani in maniera plateale e deridendomi dicendo "ma che cazzo di fallo è ... dai datti una sveglia"*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Alla luce delle risultanze processuali, considerato il fatto specifico ed il tenore della condotta, consistente in un'unica espressione che, oggettivamente, si colloca al confine tra il legittimo esercizio del diritto di critica della condotta dell'arbitro e la frase irrispettosa nei suoi personali confronti, questa Corte ritiene, ferma restando la configurazione della fattispecie come riconducibile alla norma di cui all'art.36 CGS, di fare qui applicazione dell'art. 13, comma 2, del C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Antonino Tumbiolo

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce